

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2020, n. 39

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020

Art. 2 - Sicurezza partecipata. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 11/2020

Art. 3 - Linee guida. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2020

Art. 4 - Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/2020

Art. 5 - Nuclei specializzati. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 11/2020

Art. 6 - Mediazione sociale. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 11/2020

Art. 7 - Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie. Abrogazione dell'articolo 44 della l.r. 11/2020

Art. 8 - Norme transitorie. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 11/2020

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 63, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015);

Vista la nota del 27 maggio 2020 del Consiglio delle autonomie locali, con la quale è stato comunicato che non esprimerà parere obbligatorio considerata la situazione emergenziale COVID-19;

Considerato quanto segue:

1. Nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 21 febbraio 2020, n. 8, è stata pubblicata la l.r. 11/2020;

2. Per evitare l'impugnativa da parte dello Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire osservazioni sulla l.r. 11/2020, da parte sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia del Ministero dell'interno;

3. Il Ministero del lavoro invita la Regione Toscana a rivalutare gli articoli della l.r. 11/2020 che limitano alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) la possibilità di essere coinvolte in varie attività previste dalla medesima legge;

4. Il Ministero dell'interno ha sollevato obiezioni lamentando l'esercizio da parte della Regione di attività legislativa in materia di ordine pubblico la quale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è di esclusiva competenza statale;

5. Il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha subordinato la non impugnativa all'adozione di alcune modifiche che si ritiene di apportare, in quanto non incidono sulle scelte fondamentali della l.r. 11/2020 e sono in linea con la volontà di non interferire con le competenze dello Stato, come del resto già si legge, tra l'altro, nei punti 3, 4, 5 e 11 del preambolo ed in varie parti dell'articolato vigente;

6. Sussiste infine la necessità di eliminare un refuso nel comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020, nonché di provvedere all'inserimento di una norma transitoria per gli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa vigente;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020

1. Dopo il punto 13 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015), è aggiunto il seguente:

"13 bis. In relazione all'articolo 2 e, in particolare, al

comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017, relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017, senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'articolo 5 del medesimo d.l. 14/2017.”.

2. Dopo il punto 13 bis del preambolo della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:

“13 ter. In osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice;”.

Art. 2

Sicurezza partecipata.

Modifiche all'articolo della 7 della l.r. 11/2020

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2020 è abrogato.

Art. 3

Linee guida.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2020

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 le parole: “controllo del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “presidio della sicurezza integrata”.

Art. 4

Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2020 è abrogato.

Art. 5

Nuclei specializzati.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 11/2020

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 11/2020 sono aggiunte le parole: “nell'ambito delle competenze della polizia locale”.

Art. 6

Mediazione sociale.

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 11/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 11/2020 dopo

le parole: “polizia municipale” sono inserite le seguenti: “nell'ambito della propria attività d'istituto”.

Art. 7

Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie.

Abrogazione dell'articolo 44 della l.r. 11/2020

1. L'articolo 44 della l.r. 11/2020 è abrogato.

Art. 8

Norme transitorie.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 11/2020

1. Al comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 le parole: “del regolamento previsto dal medesimo articolo” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021).”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.06.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 maggio 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 maggio 2020, n. 465

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 giugno 2020

Approvata in data 9 giugno 2020

Divenuta legge regionale 30/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11](#)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

11 giugno 2020, n. 68

OCDPC n. 622 del 17.12.2019 - Eventi meteorologici che dal 3 novembre hanno colpito la Regione Toscana. Approvazione del 1° stralcio del piano degli interventi urgenti.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n.1/2018 "Codice della Protezione civile" e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale:

- gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella allegata alla medesima delibera;

- per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi di cui trattasi, sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.294.037,86;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019, recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto";

Visto l'articolo 1 della suddetta OCDPC n. 622/2019 che, tra l'altro, dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle società in house, delle loro società controllate ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- al comma 3 la predisposizione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della OCDPC in Gazzetta Ufficiale, di un piano degli interventi (di seguito Piano) da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Preso atto che, in base al comma 3 dell'articolo 1 della citata OCDPC n. 622/2019, il Piano deve contenere:

- interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltreché gli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

Tenuto conto che per gli interventi inseriti nel Piano deve altresì essere indicata la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, l'indicazione delle